



Roma, 2 dicembre 2019

Cara Fabrizia,

Ti scrivo per chiederti un parere sul tema della prova della cessione intracomunitaria, che torna ad essere di grandissima attualità in ragione dell'imminente entrata in vigore del Regolamento di esecuzione UE n. 1982/2018, prevista per il prossimo 1° gennaio 2020.

Le cessioni intracomunitarie godono del trattamento di non imponibilità IVA solo nei casi in cui i beni siano stati effettivamente trasferiti da uno Stato membro ad un altro, con la conseguenza che ricade sul venditore l'onere di fornire la prova dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato.

Il Regolamento, che si inserisce nell'ambito dei lavori unionali sulla disciplina IVA, finalizzati a semplificare gli scambi commerciali tra gli Stati membri e ad armonizzare le regole di applicazione dell'imposta, individua alcune condizioni per soddisfare il requisito della prova della cessione intracomunitaria. In particolare, con l'unico obiettivo di offrire una semplificazione della procedura da attivare sono identificate alcune condizioni che, nel caso siano soddisfatte, consentirebbero di presumere che i beni oggetto della cessione intracomunitaria siano stati effettivamente spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso un altro territorio UE. Si tratta di documenti prodotti da soggetti terzi rispetto al fornitore e all'acquirente (es. fattura dello spedizioniere, ricevuta del depositario, etc.) che, in virtù di tale indipendenza, sono stati ritenuti idonei a provare l'uscita dei beni, quindi a validare la non imponibilità IVA della cessione.

./.

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale
Dipartimento delle Finanze
Ministero Economia e Finanze

ROMA



La documentazione richiamata dal Regolamento, tuttavia, non è sempre di facile reperimento e potrebbe comportare un aggravio amministrativo per taluni operatori italiani che, a causa di specifici rapporti contrattuali o procedure organizzative interne, avrebbero maggiori difficoltà a rispettare le condizioni indicate nel Regolamento. La prospettiva di tale aggravio è motivo di grandissimo allarme per le imprese associate che, negli ultimi mesi, hanno segnalato, con sempre maggiore frequenza e preoccupazione, l'esigenza di ottenere chiarimenti sul tema.

Al riguardo, come accennato, il Regolamento ha preso le mosse con il chiaro intento di semplificare gli scambi commerciali transnazionali e, in questa ottica, ha introdotto una dettagliata procedura di prova. Tale procedura, però, proprio in ragione dello spirito che anima il Regolamento, dovrebbe ritenersi aggiuntiva e non limitativa delle procedure disposte dalle autorità nazionali che attestano la prova della cessione intracomunitaria. Questa interpretazione è stata sovente discussa e confermata in occasione degli incontri tenutisi sul tema in ambito comunitario, e una ulteriore conferma è stata fornita nelle note esplicative che accompagnano il Regolamento, dalle quali emerge con chiarezza la possibilità, per gli Stati membri, di continuare a individuare procedure alternative per fornire la prova dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento.

Alla luce di quanto esposto, sarebbe molto utile per le imprese se il Dipartimento delle Finanze potesse confermare che l'entrata in vigore del Regolamento, dal prossimo 1° gennaio 2020, non avrà alcuna conseguenza sulle procedure individuate dall'Amministrazione finanziaria italiana nei documenti di prassi adottati negli scorsi anni.

Nel ringraziarTi per l'attenzione riservata, Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Marcella Panucci
